

D) PRODOTTI DOLCIARI E ZUCCHERO

Prodotti venduti a pezzo. - Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 21.12..1984 «Norme di esecuzione della legge 441/81 e succ. mod. sulla vendita a peso netto delle merci» sono venduti a pezzo alcuni prodotti di pasticceria (paste, brioches, boeri, marrons glacés e simili), nonché i gelati da passeggio.

17. - **Variazione del prezzo.** - Qualsiasi variazione fiscale o doganale gravante sul prodotto o sulle materie prime dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla avvenuta variazione, salva la facoltà del compratore di recedere dal contratto.

18. - **Termine per la denuncia.** - Ogni reclamo relativo allo stato e alla quantità, in più o in meno, della merce deve essere fatto alla ditta venditrice entro otto giorni dal ricevimento. Se la denuncia avviene a mezzo lettera o telegramma, data della comunicazione deve intendersi quella del timbro postale di partenza.

19. - **Pagamenti.** - Quando la merce è pagata entro 15 giorni dal ricevimento della data della fattura si usa concedere lo sconto del 2 per cento.

20. - **Pagamento a mezzo tratta.** - *Se il pagamento non è pattuito a contanti e non è fatto a contanti, si intende che deve essere fatto a mezzo tratta a 30 giorni dalla data della fattura, senza sconti, con spese di incasso ed eventuali susseguenti spese a carico del cliente.*

Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto quando il debitore ritorni insoluta una tratta.